

COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI JESI

Deliberazione numero 05 data 20/01/2006

Oggetto: Approvazione accordo di programma per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità e/o disturbo dello sviluppo psico-fisico dell'infanzia e dell'adolescenza

L'anno duemilasei nel giorno venti del mese di gennaio alle ore 09.30 presso la Residenza Municipale del Comune di Monsano (An) si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Jesi giusta convocazione prot. n. 1269 del 12.01.2006.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

Voti	Comune	Rappresentante	Presente	Voti	Comune	Rappresentante	Presente
31	Jesi	Cingolani Paolo	si	13	Montecarotto	Brega Mirco	si
13	Apiro		no	13	Monte Roberto		no
13	Belvedere O.	Marcelletti Donatella	si	13	Morro d'Alba		no
17	Castellbellino	Amadio Loredana	si	13	Poggio S.Marcello	Ragaini Roberto deleg.	si
17	Castelplanio	Ragaini Roberto	si	13	Poggio S. Vicino		no
17	Cingoli		no	13	Rosora	Ragaini Roberto deleg.	si
17	Cupramontana		no	13	San Marcello		no
17	Filottrano	Litargini Patrizio	si	13	San Paolo di Jesi	Barcaglioni Sandro	si
17	Maiolati Spontini	Bucciarelli Manolo	si	17	S.M. Nuova	Moriconi Andrea	si
13	Mergo		no	13	Staffolo		no
13	Monsano	Roncarelli Stella	si		.		

Assistono il Coordinatore dell'Ambito Territoriale IX, dott. Riccardo Borini ed il Vice Segretario del Comune Capofila, dott. Mauro Torelli.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta

Il Comitato prende in esame l'oggetto sopraindicato

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E/O DISTURBO DELLO SVILUPPO PSICO-FISICO DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

IL COMITATO DEI SINDACI

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 recante ad oggetto: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione scolastica e i diritti delle persone handicappate"

Visti, in particolare, i seguenti articoli:

- Art. 40, comma 1: *"i Comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari, previsti dalla legge nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti;*
- Art. 13 comma 1 lett. a) : *"la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività (si realizza) attraverso la stipula di accordi di programma tra gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali";*

Atteso che, dall'avvio dell'operatività dell' Ambito territoriale IX non si è provveduto alla stipula di accordi di programma per l'integrazione scolastica e, nel contempo, risulta giunto a termine il periodo di vigenza dei precedenti accordi stipulati dal Comune di Jesi, in qualità di capofila della gestione associata (rif. deliberazione consiliare n. 44 del 16 febbraio 2001);

Considerato che, a seguito di un complesso percorso partecipativo avviato nel mese di settembre 2005, è stato redatto l'allegato schema di accordo di programma costituito da 20 articoli:

Art. 1	Obiettivi
Art. 2	Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (U.M.E.E.)
Art. 3	Segnalazione
Art. 4	Diagnosi funzionale (D.F.) e attestazione di disabilità
Art. 5	Profilo dinamico funzionale (P.D.F.)
Art. 6	Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)
Art. 7	Orientamento scolastico e professionale
Art. 8	Modalità operative del P.D.F. e del P.E.I.
Art. 9	Continuità tra ordini di scuola
Art. 10	Indicazioni sulle aree di competenza dell'istituzione scolastica
Art. 11	Indicazioni delle aree di competenza dell'ente locale
Art. 12	Impegni e risorse minime garantite dall'amministrazione dell'A.S.U.R. Zona Territoriale n. 5
Art. 13	

Art. 14	Flessibilità
Art. 15	Gruppo di lavoro e di monitoraggio
Art. 16	Collegio di vigilanza
Art. 17	Validità dell'accordo
Art. 18	Allegati
Art. 19	Pubblicità dell'Accordo
Art. 20	Entrata in vigore

Udita la presentazione della dr.ssa Cristiana Pesaresi, Coordinatrice del servizio associato handicap;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare l'accordo di programma per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità e/o disturbo dello sviluppo psico-fisico dell'infanzia e dell'adolescenza, nello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per

***INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITA' E/O DISTURBO DELLO
SVILUPPO PSICO-FISICO DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA***

Tra

SCUOLE AUTONOME DELL'AMBITO N.IX
ASUR ZONA TERRITORIALE N.5
E COMUNI DELL'AMBITO N. IX

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. IX

PREMESSO

1. che ai sensi della legge 104/92, art. 3, “ è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione”;
2. che nel processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, assumono ruoli e responsabilità famiglia, scuola, enti pubblici e altri soggetti convenzionati, secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa vigente;
3. che con il presente atto si intende:
 - a) formulare un nuovo Accordo di Programma tra Scuole Autonome dell'Ambito Territoriale Sociale n. IX , ASUR Zona Territoriale n° 5 e i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. IX (Jesi, capofila, Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro D'Alba, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, Rosola, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo), per l'attuazione delle attività a favore degli alunni disabili in base agli indirizzi previsti dalla legge 104/92, e sulla base delle esperienze e verifiche condotte a seguito del precedente accordo approvato con atto consiliare n.78 in data 08/04/1998;
 - b) definire i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi che, nell'ambito delle rispettive competenze, ciascuna Istituzione attiverà per l'integrazione scolastica dei disabili;
 - c) operare in favore dei soggetti con disturbo dello sviluppo psico-fisico.

CONSIDERATO

- che le Istituzioni interessate sono:
 1. l'Amministrazione Scolastica rappresentata dalle scuole autonome dell'Ambito Territoriale Sociale n. IX
 2. l'A.S.U.R. Zona Territoriale n.5 rappresentata dal Direttore di Zona o suo delegato;
 3. le Amministrazioni Comunali dell'Ambito Territoriale Sociale n. IX rappresentate dai sindaci o loro delegati
- che l'Amministrazione Scolastica si avvale dei Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado, con attribuzione dei compiti di programmazione specifica ai Consigli di Classe, ai Collegi dei Docenti e ai gruppi di lavoro all'interno di ogni Istituto scolastico;
- che l'A.S.U.R. Zona Territoriale n.5, per l'esercizio delle funzioni e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie relative alla prevenzione e cura della disabilità e del disturbo dello sviluppo psico-fisico dell'infanzia e della adolescenza e alla riabilitazione dei disabili, opera nel territorio dell'Ambito con la realizzazione di programmi di attività predisposti dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva anche per il tramite degli altri servizi di base o specialistici;
- che le Amministrazioni Comunali, per l'esercizio delle funzioni e delle prestazioni socio-assistenziali, si avvalgono degli uffici con il relativo personale, del Coordinatore Tecnico

del settore Disabilità, delle Assistenti Sociali, degli operatori addetti ai servizi convenzionati e degli eventuali volontari qualificati del Servizio Civile Nazionale.

E' STIPULATO

un **ACCORDO DI PROGRAMMA** per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità e/o disturbo dello sviluppo psico-fisico dell'infanzia e della adolescenza, come di seguito articolato:

ARTICOLO 1 OBIETTIVI

Il presente "Accordo di Programma" ha l'obiettivo di attuare una programmazione coordinata delle iniziative operanti tra Scuola, A.S.U.R. Zona Territoriale n. 5 e Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale n. IX al fine di:

- creare oggettive ed idonee condizioni (strutturali ed organizzative) per la partecipazione alla vita scolastica ed ai processi formativi di alunni disabili e/o con disturbo dello sviluppo psico-fisico dell'infanzia e della adolescenza , in una condizione di reale e dinamica integrazione nel gruppo classe e nei processi di inserimento sociale;
- definire gli impegni che i soggetti istituzionali dovranno assumere e le risorse necessarie che dovranno destinare allo scopo, secondo criteri di cooperazione ed in base alle competenze previste dalle leggi e dai quadri normativi di riferimento;
- assicurare al disabile, allo studente in situazioni di disturbo psico-fisico ed alla sua famiglia interventi efficaci, continuativi ed organici;
- svolgere concrete azioni di orientamento scolastico e professionale per lo studente disabile, definendo in proposito specifici progetti di indirizzo.

ARTICOLO 2 UNITA' MULTIDISCIPLINARE ETA' EVOLUTIVA (U.M.E.E.)

L'Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva di cui all'art. 3, comma 2, DPR 24/02/94, ha compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, di integrazione scolastica e sociale (DGR 1965/12.11.2002) e lavorativa dei soggetti in condizione di difficoltà, di menomazione o disabilità.

L'U.M.E.E. svolge i propri interventi in favore di soggetti disabili di età non superiore ai 18 anni ovvero nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età fino al compimento dei corsi di studio con esclusione di quelli universitari (LR 18/96 - LR 28/2000).

L'U.M.E.E. assicura l'integrazione socio sanitaria e collabora con i presidi pubblici e privati di riabilitazione, con gli enti locali, le autonomie scolastiche, i centri per l'impiego e le organizzazioni del privato sociale.

L'U.M.E.E. elabora, dandone poi attuazione, percorsi di integrazione e raccordo con il dipartimento Materno Infantile, i pediatri di libera scelta ed ospedalieri, con i servizi di neuropsichiatria infantile e con gli altri servizi anche residenziali, comunque interessati, con la U.M.E.A. e con i consultori familiari.

Essa opera anche in favore di soggetti con disturbo dello sviluppo psico-fisico dell'infanzia e dell'adolescenza.

All'interno dell'U.M.E.E. è individuato un responsabile e ne fanno parte: il neuropsichiatra, lo psicologo, la pedagoga, l'assistente sociale, gli operatori della riabilitazione, gli specialisti consulenti.

Le suddette figure sono quelle che seguono caso per caso lo studente in condizione di disabilità, assicurando un'operatività multidisciplinare.

ARTICOLO 3 SEGNALAZIONE

La segnalazione può avvenire da parte della scuola, previo consenso scritto della famiglia, tramite apposito modello (allegato 1) o direttamente dalla famiglia.

Nel primo caso, tale segnalazione sarà inviata dal Capo d'Istituto al Responsabile U.M.E.E. entro il mese di Novembre di ogni anno.

L'U.M.E.E. provvederà alla valutazione entro il 20 di Febbraio.

Le segnalazioni pervenute dopo il mese di Novembre, entrano nel governo di una lista di attesa il cui espletamento verrà effettuato entro due o tre mesi fatto salvo per i casi che possiedono già una documentazione clinica approfondita.

Il Responsabile dell'U.M.E.E. provvederà a comunicare per iscritto alla scuola l'avvenuta valutazione (allegato 2).

Nel caso di disagi comportamentali o di apprendimento di notevole rilievo, seppur non ascrivibili a situazioni di disabilità, la scuola potrà ricorrere alla consulenza degli operatori della A.S.U.R. Z.T.5 (allegato 1).

Ogni forma di intervento da parte dei servizi sui minori, potrà essere messa in atto in ogni caso solo se con il consenso informato dei genitori o dei tutori.

Per i casi di frequenza di scuole al di fuori della Zona Territoriale n.5., gli adempimenti verranno espletati dall'U.M.E.E. di residenza dello studente.

Per i casi particolari di studenti residenti in una zona territoriale e domiciliati in un'altra, gli adempimenti verranno concordati caso per caso tra le varie U.M.E.E., ferma restando la primaria competenza della U.M.E.E. di frequenza scolastica del soggetto interessato.

Nei casi in cui l'U.M.E.E. non abbia potuto effettuare la presa in carico dello studente per scelte della famiglia, che ritiene opportuno affidarsi ad altri e perciò risulta impossibile la partecipazione alla redazione del P.D.F. e del P.E.I., gli operatori dell'U.M.E.E. comunicano per iscritto al Dirigente Scolastico ed al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune l'impossibilità ad intervenire.

ARTICOLO 4 DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.) E ATTESTAZIONE DI DISABILITA'

Per l'applicazione delle vigenti norme sull'integrazione scolastica ed il sostegno, è indispensabile la redazione della DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.) (allegato 3) da parte dell'U.M.E.E.

La D.F. descrive le funzioni del soggetto e mette in evidenza le principali aree di potenzialità e di compromissione, in ordine agli aspetti cognitivo, linguistico, affettivo-relazionale, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico e dell'autonomia personale e sociale.

E' redatta nel momento in cui gli operatori U.M.E.E., effettuata la valutazione, riconoscano la disabilità del soggetto e ravvedano la necessità dell'intervento didattico specializzato.

Essa è aggiornata nell'arco dell'intera carriera scolastica dello studente in concomitanza di eventuali variazioni significative del quadro clinico funzionale.

L'U.M.E.E. rilascia la documentazione ai genitori dello studente che provvederanno a consegnarla alla scuola per la richiesta dell'intervento didattico specializzato ed, eventualmente, all'Ufficio di Medicina Legale dell'A.S.U.R. Zona Territoriale n.5 per attivare la procedura di accertamento della disabilità ai sensi dell'art.3 e 4 della Legge 104/92.

L'U.M.E.E. provvederà a comunicare alla scuola, tramite l'apposito modulo (allegato 2) firmato dal Responsabile, l'avvenuta valutazione.

ARTICOLO 5 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)

Il P.D.F. è atto successivo alla Diagnosi Funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo inserimento scolastico, il prevedibile sviluppo che lo studente in situazione di disabilità dimostra di possedere.

Il P.D.F. viene stilato e redatto in forma collaborativa e congiunta secondo l'apposito modulo ministeriale (allegato 4) dagli operatori dell'U.M.E.E., dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, dall'eventuale educatore assegnato e dalla famiglia dello studente e dovrà essere aggiornato con le seguenti scadenze:

- a conclusione della Scuola dell'Infanzia
- entro il 3°anno della Scuola Primaria
- a conclusione della Scuola Primaria
- a conclusione della Scuola Secondaria di primo grado
- entro il 3°anno della Scuola Secondaria di secondo grado.

ARTICOLO 6 PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)

Il Progetto Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, redatto in forma collaborativa e congiunta dall'U.M.E.E., dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, dall'eventuale educatore, dai genitori o da chi esercita la potestà parentale dello studente.

La stesura e verifica del P.E.I. si terranno di massima due volte all'anno (ottobre-dicembre///marzo-maggio).

Il P.E.I. costituisce il momento centrale dell'integrazione tra attività scolastica ed extra-scolastica.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra-scolastiche (art.5 D.P.R. 24/02/94).

I docenti, sulla base del P.D.F., si presenteranno alla stesura del P.E.I. con una ipotesi di intervento didattico redatta su modello condiviso (allegato 5), che sarà integrata dagli operatori U.M.E.E., dall'eventuale educatore e dalla famiglia.

Copia dell'ultimo P.E.I. verrà trasmessa da parte della Scuola all'U.M.E.E. entro il 30.06.

Ai fini della programmazione e verifica del servizio di Assistenza Educativa, il Responsabile dell'U.M.E.E. trasmette entro il 30.11 eventualmente aggiornato al 30.06

successivo, il quadro dei bisogni quantificato caso per caso dagli operatori U.M.E.E., in sede di P.E.I., (allegato 5 bis), ai Comuni che programmano e realizzano il servizio stesso.

ARTICOLO 7 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Negli ultimi anni della scuola secondaria di primo grado verranno individuati, nell'ambito del P.E.I., interventi specifici per l'orientamento scolastico, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi dello studente.

Il consiglio orientativo che verrà comunicato alla famiglia da parte della scuola conterrà le indicazioni suggerite dal P.E.I.

Al momento dell'uscita dal sistema scolastico, la scuola, con riferimento al P.E.I., formulerà un nuovo consiglio orientativo per l'inserimento nel mondo del lavoro con l'indicazione delle competenze raggiunte e con l'individuazione di strategie che ne facilitino l'ingresso, in modo che le strutture competenti (U.M.E.A., Commissione Sanitaria L. 68/99, Comuni, Centro per l'Impiego e la Formazione, Cooperative Sociali iscritte all'Albo Regionale Speciale) ricevano ogni utile contributo per la continuità degli interventi integrativi.

Il nuovo consiglio orientativo è contenuto nel documento denominato "attestazione delle competenze" quando è rilasciato agli Istituti Secondari di II° grado.

ARTICOLO 8 MODALITA' OPERATIVE DEL P.D.F. E DEL P.E.I.

Si fa presente che per l'espletamento in tempi utili di quanto contenuto negli articoli 5 e 6 e disposto dalla normativa vigente, e al fine di garantire risposte qualitativamente adeguate, è necessario concordare le modalità di attuazione del P.E.I. e del P.D.F. secondo quanto di seguito elencato:

1. i Dirigenti Scolastici provvederanno a comunicare, entro il 15 settembre di ogni anno, al Responsabile U.M.E.E., i nominativi degli studenti in condizioni di disabilità, la relativa classe di frequenza e, laddove già assegnato, il n° delle ore di presenza dell'insegnante di sostegno nella classe;
2. gli operatori U.M.E.E. provvederanno a comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno, il calendario degli incontri al Dirigente Scolastico che convocherà per iscritto tutti gli interessati (famiglia, insegnante coordinatore di classe ed eventuali altri insegnanti curricolari, insegnante di sostegno, U.M.E.E., assistenti educatori);
3. per quanto riguarda gli orari e le sedi degli incontri si ravvede l'opportunità che essi avvengano di norma al mattino e presso le sedi della Zona Territoriale n. 5 individuate dal Responsabile U.M.E.E., sempre per garantire l'indispensabile criterio di qualità e l'espletamento di quanto dovuto per legge in tempi utili.

Le sedi individuate sono le seguenti:

Jesi
Moie
Cingoli
Filottrano

Eccezionalmente:

- quando il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe ritenga opportunamente motivata la partecipazione di tutto o più membri del Consiglio stesso alla riunione, si provvederà a concordare una data e un orario adatti allo scopo.

Gli operatori U.M.E.E. saranno altresì disponibili a concordare momenti di incontro, oltre quelli istituzionali e previa informazione dei genitori, con i singoli insegnanti che ne facessero richiesta per problematiche specifiche da approfondire insieme, o qualora la situazione dello studente mostri un peggioramento o una fase critica.

ARTICOLO 9 CONTINUITA' TRA ORDINI DI SCUOLA

Al fine della continuità tra ordini di scuola, dovrà essere inviata la documentazione relativa alla D.F., P.D.F., P.E.I. e relazioni sull'attività didattica svolta all'ordine di scuola successivo, programmando un incontro tra i due ordini di scuola interessati.

ARTICOLO 10 INDICAZIONI SULLE AREE DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' IMPEGNI E RISORSE MINIME GARANTITE DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA garantisce attraverso le Scuole Autonome:

1. l'assistenza di base, che è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione, che contribuisce a realizzare il diritto allo studio degli alunni disabili.

L'assistenza di base gestita dalle Scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni insieme concorrono all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario denominato piano educativo individualizzato (P.E.I.). Tra le mansioni relative all'assistenza di base assicurata dalla Istituzione Scolastica agli alunni disabili attraverso il personale A.T.A. (collaboratori scolastici) rientrano le seguenti: l'ausilio materiale agli alunni nell'accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonché l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale per alunni disabili con esigenze di particolare disagio, secondo i contratti in vigore.

2. l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi della normativa vigente per la durata del seguente accordo, con l'adozione di un criterio di flessibilità in rapporto alle reali e verificate condizioni in cui i singoli disabili si trovino, in particolare nell'articolazione interna delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione generale e personalizzata, riferita a tutti gli ambiti disciplinari, attuata dai docenti (curricolari e specializzati) in modo da assicurare allo studente disabile condizioni possibili di integrazione all'interno della classe;

3. la presenza di almeno un docente referente del gruppo degli insegnanti (insegnanti di classe e di sostegno) negli incontri finalizzati alla stesura del P.D.F., del P.E.I. e delle relative verifiche;

4. la costituzione e la convocazione presso ogni istituzione scolastica del "Gruppo di Lavoro di Integrazione Scolastica (G.L.I.S.);

5. le attività di sostegno con personale specializzato;

6. la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola, anche attraverso il passaggio di documenti, atti di programmazione, informazioni; a tale scopo garantisce la promozione di un incontro fra i due ordini di scuola interessati presso la scuola di nuova iscrizione, secondo il calendario concordato tra le scuole stesse e comunque entro il primo mese di frequenza dello studente;
7. l'attivazione di iniziative di orientamento scolastico e di percorsi di avviamento al lavoro, concordati con gli operatori sanitari e socio-educativi, nell'ambito della scuola;
8. la predisposizione di programmi rivolti alla formazione del personale docente e non docente.

Competenze del C.S.A. e dell'ufficio Scolastico Regionale

1. eventuali deroghe al rapporto insegnante-studente previste dalle disposizioni vigenti in materia;
2. istituzione presso l'Ufficio Provinciale del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.P.L.I.P.)-art.15, comma 3, L.104/92;
3. sostegno finanziario e potenziamento del Centro di Servizio e di Documentazione Didattica per l'handicap presso la Scuola Media "Federico II" Centro Territoriale per l'Integrazione diversamente abili e con difficoltà di apprendimento, al quale sia gli operatori scolastici sia quelli della A.S.U.R. Zona Territoriale n. 5 e dei Comuni possono accedere.

ARTICOLO 11

INDICAZIONI DELLE AREE DI COMPETENZA DELL'ENTE LOCALE PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' IMPEGNI RISORSE MINIME GARANTITE DAI COMUNI

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI garantiscono interventi differenziati come segue:

1. l'assistenza con la figura dell'Educatore che opera nella scuola, si affianca e collabora con le altre figure professionali presenti all'interno di essa, contribuendo alla realizzazione del P.E.I. e del P.D.F.

L'Educatore svolge funzioni relative alle seguenti Aree:

- Autonomia: favorendo il massimo sviluppo dell'autonomia personale e sociale;
- Comunicazione: favorendo stimolazioni sensoriali, percettive, linguistiche , partecipando alla realizzazione del programma didattico stabilito;
- Socializzazione: promuovendo l'integrazione del soggetto in situazione di disabilità nel contesto scolastico, proponendosi all'occorrenza da mediatore, suggerendo le giuste modalità comportamentali.

L'Educatore può svolgere funzioni di Tutor nelle Scuole Superiori per affiancare il soggetto disabile in stage formativi presso ditte, imprese, cooperative.

2. il coordinamento dei propri interventi con quelli scolastici e sanitari;
3. l'impegno all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici che ospitano le Scuole Pubbliche;
4. il trasporto degli alunni in situazione di disabilità grave che non possono utilizzare i mezzi già a disposizione per l'accesso a scuola;
5. il coinvolgimento, tramite il Coordinatore Tecnico o l'Assistente Sociale dei Comuni di Cingoli, Apiro e Poggio San Vicino, i componenti dell'U.M.E.E. sugli aspetti tecnico-organizzativi dei servizi;
6. la programmazione di eventuali attività extra scolastiche, in collaborazione con l'U.M.E.E., la scuola, le famiglie degli alunni;

7. la presa d'atto, per quanto concerne i benefici relativi alla normativa vigente, della documentazione e delle richieste prodotte dalla A.S.U.R. Zona Territoriale n 5, garantendo la riservatezza nel rispetto della L. 675/96;

8. favoriscono l'inserimento negli asili nido comunali dei bambini disabili al fine di avviare precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, garantendo il diritto all'educazione, anche mediante personale educativo di sostegno.

9. la presa in considerazione della possibilità di riservare un monte ore annuale da utilizzare nelle situazioni in cui è stata avviata ma non conclusa la segnalazione.

I Comuni che sottoscrivono il presente accordo garantiscono i servizi indicati nei programmi specifici di intervento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e si impegnano altresì a darne comunicazione al Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale, non appena provveduto annualmente da parte del competente organo, alla approvazione del Bilancio di previsione.

ARTICOLO 12

IMPEGNI E RISORSE MINIME GARANTITE DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ASUR ZONA TERRITORIALE N° 5

A) DISABILITA'

1. Informazione e prevenzione attraverso l'identificazione precoce di situazioni a rischio psico-patologico e/o neuropsicologico, con l'attivazione anche di collaborazioni con la rete degli operatori del territorio (M.M.G., P.L.S., Consultorio familiare, educatori degli Asili Nido, insegnanti di scuola materna);
2. Individuazione della disabilità e compilazione della diagnosi funzionale;
3. Collaborazione con la Commissione preposta per legge per il riconoscimento della disabilità;
4. Presa in carico delle situazioni mediante la stesura di un piano di intervento che prevede: valutazioni multidisciplinari, consulenze specialistiche, riabilitazione, attività di cura farmacologica, psicoterapia del bambino e della famiglia, sostegno alla famiglia sotto forma di counseling, definizione di piani di trattamento finalizzati al recupero di abilità utilizzabili sul piano dell'autonomia personale e sociale;
5. Collaborazione con gli operatori della scuola e con i genitori per l'elaborazione congiunta del P.E.I. e del P.D.F.;
6. Verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione del minore in condizione di disabilità;
7. Controllo periodico per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto, nelle varie fasi evolutive, dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento;
8. Certificazione di idoneità ai fini dell'iscrizione e relativa frequenza ai laboratori della scuola superiore
9. Collaborazione con Enti ed Istituzioni, anche con il coinvolgimento della famiglia e, se del caso, con gli altri attori sociali per:
 - la definizione delle necessità dell'assistenza educativa scolastica e domiciliare agli aventi diritto;
 - le verifiche sull'utilizzo e l'efficacia dei servizi e delle provvidenze economiche erogati alle famiglie dei soggetti in stato di particolare gravità;
 - la progettazione di iniziative di attività integrative territoriali con particolare riferimento all'area della prevenzione;

- la progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
10. Collaborazione con la Commissione preposta all'individuazione delle situazioni di "handicap in stato di particolare gravità", come previsto dalle disposizioni di legge regionale e successivi decreti applicativi.

B) SITUAZIONI DI DISAGIO/DISTURBO DELLO SVILUPPO PSICO-FISICO nell'infanzia e adolescenza

Tali situazioni rappresentano una parte molto significativa nella casistica U.M.E.E. Gli interventi dell'U.M.E.E. si realizzano secondo quanto segue:

- Prevenzione: counseling
psicoterapia

Eventuali incontri di informazione/formazione con insegnanti su tematiche relative ai disturbi di linguaggio e di apprendimento, la cui fattibilità sarà valutata di anno in anno con i Dirigenti scolastici;

- Cura: counseling
psicoterapia dell'individuo e della famiglia;
- Riabilitazione: trattamenti logopedici e motori,
redazione di piani di trattamento utilizzando anche convenzionati
- Integrazione sociale: progetti finalizzati
- Integrazione scolastica: progetti finalizzati

I suddetti interventi sono identificabili all'interno di progetti interdisciplinari che potrebbero coinvolgere altri Servizi o Istituzioni.

ARTICOLO 13

La Z.T. 5 anche se in forma parzialmente strutturata, svolge da tempo, attività di prevenzione nelle scuole:

- Screenig ortottico, su chiamata, rivolto a tutti i bambini nel terzo anno di vita, presso la struttura del distretto.
- prevenzione primaria del disagio psicologico e di aiuto per una crescita armonica attraverso il S.E.R.T che da cinque anni porta avanti un Progetto pilota con il Liceo linguistico di Jesi.

Gli operatori del S.E.R.T. nel 2006 saranno impegnati in un corso di formazione per insegnanti presso l'Istituto "Cuppari" e in incontri con genitori dell'Istituto Comprensivo Jesi-Centro. Sono inoltre previste varie iniziative con altri Istituti.

- screening di prevenzione orale rivolto ai bambini delle terze classi elementari di Jesi e della Zona Territoriale n.5. organizzato dal servizio di Odontostomatologia della Z.T. n. 5 di Jesi. Tale screening prevede una lezione di igiene e prevenzione orale e visite dei bambini negli ambulatori scolastici per l'individuazione delle principali patologie orali con distribuzione di presidi igienici conformi all'età dei soggetti visitati.
- prevenzione degli incidenti domestici, delle malattie sessualmente trasmesse, degli incidenti stradali e dei danni del fumo promossa dal Dipartimento di Prevenzione e portata avanti attraverso vari incontri nelle scuole che trovano una loro prosecuzione anche durante questo anno scolastico.

Si sta valutando la possibilità di riattivare lo screenig audiometrico.

La Z.T. n.5, ritenendo prioritario intervenire nell'area del disagio con una azione di tipo preventivo, in occasione della nuova organizzazione dei servizi territoriali, ha individuato una figura specifica con il compito di programmazione e realizzazione di progetti di prevenzione primaria con le scuole ed in collaborazione con S.E.R.T., D.S.M. e Dipartimento di prevenzione.

Il D.S.M. in collaborazione con il Consultorio Teen-ager sta avviando un progetto volto ad intervenire sul disagio adolescenziale.

L'impegno della Zona Territoriale è quello di dare organicità all'offerta anche attraverso la formazione di un gruppo di operatori che programmi e coordini in collaborazione con le scuole le richieste e le conseguenti offerte.

ARTICOLO 14 FLESSIBILITA'

Il presente Accordo di programma territoriale garantisce la flessibilità e l'interconnessione nello svolgimento delle sopraindicate funzioni, da parte delle figure professionali facenti capo ai vari soggetti istituzionali coinvolti, in base alle rispettive aree di competenza, nell'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per alunni disabili.

ARTICOLO 15 GRUPPO DI LAVORO E DI MONITORAGGIO

E' costituito un gruppo di lavoro dei rappresentanti delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo presso il Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. IX per il coordinamento degli interventi e la verifica dell'attuazione dell'Accordo medesimo.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno (novembre-maggio) e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Coordinatore d'Ambito.

In tali incontri saranno confermati gli obiettivi comuni, confrontate e verificate le risposte messe a disposizione delle Istituzioni firmatarie, analizzata la situazione delle singole scuole anche attraverso i rapporti dei gruppi di studio e di lavoro per la disabilità organizzati presso le istituzioni scolastiche.

Il gruppo di lavoro verifica quindi la puntuale messa in campo delle risorse acquisite dalle Amministrazioni di appartenenza di ciascuno degli Enti coinvolti e l'attuazione effettiva del presente Accordo, segnalando al Collegio di Vigilanza possibili eventuali carenze o inadempienze.

Il gruppo è costituito da:

- due rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n IX nominati dai Sindaci;
- due o tre rappresentanti dell'U.M.E.E. Zona Territoriale 5;
- tre rappresentanti dell'Istituzione Scolastica: uno in rappresentanza degli Istituti Comprensivi, uno degli Istituti Superiori ed un docente rappresentante la categoria degli insegnanti di sostegno.

La nomina di tale gruppo ha la stessa durata dell'Accordo (tre anni).

ARTICOLO 16 COLLEGIO DI VIGILANZA

Per una corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, è istituito il Collegio di Vigilanza.

Del Collegio di Vigilanza fanno parte un Sindaco scelto tra i Comuni dell'Ambito Territoriale IX o suo delegato, che lo presiede, un Dirigente Scolastico o suo delegato, il legale rappresentante della A.S.U.R. Zona Territoriale n. 5 o suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza ha la stessa durata dell'Accordo (tre anni).

Il Collegio di Vigilanza si riunisce su richiesta di uno degli enti firmatari dell'Accordo o del Gruppo di lavoro e monitoraggio.

ARTICOLO 17 VALIDITA' DELL'ACCORDO

Quanto previsto dal presente Accordo dovrà essere rispettato dalle parti contraenti.

I firmatari dell'Accordo dovranno collaborare congiuntamente, per quanto di competenza, alla realizzazione di interventi e programmi a favore degli alunni con disabilità e/o disturbo dello sviluppo psico-fisico.

L'Accordo sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte delle Istituzioni interessate e potrà essere modificato di comune intesa su proposta scritta di una delle parti.

Ogni modifica produrrà i suoi effetti dal successivo anno scolastico.

La verifica della applicazione in ogni parte del presente Accordo e della corretta esecuzione degli obblighi in esso contenuti, è effettuata dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 15 sulla scorta delle indicazioni e delle valutazioni del Gruppo di lavoro e monitoraggio.

La durata del presente Accordo è di anni tre: 2006-2009.

ARTICOLO 18 ALLEGATI

Fanno parte integrante di questo Accordo gli allegati: 1, 2, 3, 4, 5 e 5 bis.

ARTICOLO 19 PUBBLICITA' DELL'ACCORDO

I firmatari del presente Accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata dell'Accordo attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione e con gli altri mezzi a disposizione, al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli utenti e delle Associazioni rappresentative.

ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente approvato con atto consiliare n.78 in data 08/04/1998 ed entra in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2006/07.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F.
CINGOLANI PAOLO

IL SEGRETARIO
TORELLI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Jesi, lì

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale IX : www.comune.jesi.an.it/ambito9

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI
